

Co.se.a.

Consorzio Servizi Ambientali

VIA BERZANTINA 30/10

40030 CASTEL DI CASIO (BOLOGNA)

Codice Fiscale 02460390376 / Partita I.V.A. 00579851205

CAPITOLATO SPECIFICO D'ONERI

**ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
GARANZIE ACCESSORIE
TUTELA GIUDIZIARIA
INCENDIO
FURTO
EVENTI ATMOSFERICI
EVENTI SOCIO POLITICI**

**SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL
18/06/2008 AL 18/06/2011**

DEFINIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione:

Il contratto di assicurazione

Polizza:

Il documento che prova l'Assicurazione

Contraente:

il soggetto che stipula l'Assicurazione;

Assicurato:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Società:

La Compagnia Delegataria e le eventuali Coassicuratrici.

Broker:

la Società Taverna S.p.A. di Brokeraggio Assicurativo – P.zza della Vittoria n. 9 - 16121 Genova
– R.U.I. B000062104

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio:

La probabilità che si verifichi il sinistro

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata a garanzia assicurativa

Indennizzo:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Franchigia:

Parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo.

La franchigia non è cumulabile con lo scoperto eventualmente previsto.

Scoperto:

Percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza a carico dell'Assicurato. Lo scoperto non è cumulabile con la franchigia; pertanto nel caso in cui sia previsto sia lo scoperto che la franchigia, quest'ultima si intenderà quale importo minimo dello scoperto

Comunicazioni:

Le comunicazioni della/alla Società che possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DEL CONTRATTO R.C.A.

Legge:

la Legge 24 Dicembre 1969 n° 990 sull'Assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e successive modifiche.

R.C.A.

La Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti regolata dalla legge 24 dicembre 1969 n.990 sull'assicurazione obbligatoria e successive modificazioni

Certificato:

Il documento rilasciato dalla Società da cui risulta il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o le rate di premio

Contrassegno:

Il documento che va esposto sul veicolo recante la firma della Società, il numero di targa del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato

Forma tariffaria:

Si intendono la tariffa bonus/malus e/o con franchigia e/o a tariffa fissa previste dalla Legge 24 dicembre 1969 n.990

Carta verde:

Il certificato internazionale di Assicurazione

C.I.D.

Convenzione Indennizzo Diretto

Ebbrezza:

uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche.

Attestazione sullo stato di rischio

Il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.

**ELENCO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ASSICURATI
MASSIMALI**

MASSIMALI ASSICURATI R.C.A.

TUTTI I VEICOLI

€ 5.000.000,00 UNICO

SCHEDA ELENCO VEICOLI ASSICURATI

n.	Tipo del veicolo	Targa/telaio	Cc	Peso complessivo q.li	Cv fiscali	Posti	Classe di merito b/m/pejus	Valore IC/FR €.	premio
1.	AUTOVETTURA	CJ669RG			13		8		
2.	AUTOVETTURA	DH712DM			14		4	14.000	
3.	AUTOVETTURA	BC074NT			12		5		
4.	AUTOVETTURA	BC076NT			12		5		
5.	AUTOVETTURA	DH657DM			17		13	18.000	
6.	AUTOCARRO	BD920XH		11			FISSA		
7.	AUTOCARRO	ZA632RZ		90			FISSA		
8.	MACCHINA OPERATRICE	ABW863		490			FISSA		
9.	MACCHINA OPERATRICE	ADL116		18			FISSA		
10.	MACCHINA OPERATRICE	BAMLF38285		61			FISSA		
11.	MACCHINA OPERATRICE	BAMLF38286		61			FISSA		
12.									

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Art. 2 - Periodo di assicurazione - durata del contratto

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 18/06/2008 e scade alle ore 24,00 del 18/06/2011 senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata triennale, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Si precisa che il pagamento della prima rata di premio avverrà entro 15 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

I premi devono essere pagati al Broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti si sensi dell'art. 1901 C.C..

Art. 4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 5 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6 - Interpretazione del contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 7 – Foro competente - Controversie

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione e interpretazione del contratto le parti ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla precedente comunicazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario.

Ai fini della risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto le parti eleggono la competenza del foro di Bologna.

Art. 8 - Informazioni sulla sinistrosità

La Compagnia è tenuta a fornire al Contraente-Assicurato, tramite il Broker incaricato, un report semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.

Art. 9 – Modalità per la denuncia dei sinistri.

La denuncia del sinistro, redatta sul modulo approvato dall'Isvap o su apposito modulo concordato fra le parti, deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e deve essere presentata all'Impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 143 della Legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 1915 C.C.; l'Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 10 - Comunicazioni

Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Art. 11 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. 12 - Clausola Broker

Resta fra le parti convenuto – che *la Società Taverna S.p.A. di Brokeraggio Assicurativo – P.zza della Vittoria n. 9 - 16121 Genova – R.U.I. B000062104*, tramite l'unità locale di Montecatini Terme– Via Marconi, 56, tel. 0572773492, fax 0572900228, e.mail: taverna.montecatini@gruppotaverna.it, sarà considerata Broker della Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.

L'Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni pari al 6% calcolate sul premio imponibile.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Esercente Consorzio costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 142/90 e successive modificazioni, fra alcuni Comuni delle Province di Bologna e di Pistoia.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Scopo del Consorzio è la gestione associata dei servizi precisati nello Statuto e brevemente riassunti nei seguenti punti:

- a) gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi,
- b) gestione anagrafe canina e servizi connessi,
- c) manutenzione e pulizia di parchi giardini e strade comunali;
- d) realizzazione e gestione dei servizi cimiteriali;
- e) gestione servizi di informazione, valorizzazione e promozione servizi turistici ambientali;
- f) realizzazione e gestione di servizi informativi e ambientali,
- g) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazione, studi di fattibilità e direzione lavori che siano attinenti alle competenze del Consorzio.
- h) realizzazione e gestione di qualsiasi altro servizio o funzione attinente in modo diretto o indiretto con quelli sopracitati con particolare riferimento ai campi ambientali e/o altri servizi pubblici che le Amministrazioni Comunali ritenessero opportuno affidare al Consorzio.

Per il conseguimento degli scopi indicati e ai sensi dell'art.23 delle legge 142/90, riceve in conto capitale dai singoli Enti partecipanti, beni impianti e quant'altro di utile all'esercizio dei servizi conferiti. Inoltre può svolgere attività di consulenza e/o collaborazione con Enti pubblici o privati, che siano inerenti al profilo delle competenze proprie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) GARANZIE ACCESSORIE E TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione (R.C.A.)

Il contratto ha per oggetto l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante al COSEA dalla circolazione di tutti i propri veicoli a motore.

La Compagnia aggiudicataria assicura, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni e del Regolamento di esecuzione, compreso le sue modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli che vengono successivamente elencati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

DECRETO LEGISLATIVO N. 209/05

141 Risarcimento del terzo trasportato.

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 150. Procedura di risarcimento diretto.

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione 18 Polizza R.C.A. e A.R.D. Settore I-II Prodotto 9050/1 della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

Art. 2 - Massimali di garanzia

Le garanzie che la Compagnia aggiudicataria dovrà prestare per la copertura dei rischi di cui al presente capitolato sono limitati per sinistro, ai seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 unico per tutti i veicoli;

Art. 3 - Forma tariffaria

Vengono applicate le seguenti formule tariffarie:

- per autovetture: **bonus/malus**;
- per autocarri, motocarri: **tariffa fissa**;

Si fa presente che per quanto riguarda le indicazioni delle classi di merito, dei pejus di cui all'allegato elenco si fa riferimento alla situazione attuale; sarà cura dell'Ente procurare le attestazioni delle classi di merito alla stipula del nuovo contratto e conseguentemente la Società potrà, in caso di discordanza con quanto dichiarato, provvedere alle relative variazioni di premio.

Art. 4 - Forma del contratto

I mezzi assicurati sono descritti ed elencati dal Contraente in specifica tabella. La forma del contratto assicurativo consiste in una unica polizza con più veicoli amministrata con "**libro matricola**".

Sul libro matricola sono iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, purchè intesta al P.R.A. allo stesso Contraente o per i quali il medesimo abbia l'impegno all'assicurazione, in base a particolari accordi scritti.

Regolamentazione delle inclusioni ed esclusioni.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo per alienazione degli stessi dovuta a:

- vendita;
- distruzione o demolizione;
- asportazione definitiva.;

Le stesse dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa:

- dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del telex o del telefax con cui sono state notificate, salvo esplicita richiesta di orario diverso comunque successivo a quello di invio del telex e del telefax;
- dalle ore 24 del giorno di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno.

Mantenimento della classe di merito in Tariffa "Bonus/Malus".

Qualora venga escluso un veicolo alienato è possibile usufruire della classe di merito maturata in tariffa Bonus/Malus per l'inclusione di un nuovo veicolo semprechè:

- la comunicazione di inclusione del nuovo veicolo avvenga contestualmente alla comunicazione di esclusione del veicolo alienato;
- restino invariati l'intestatario al P.R.A. e l'uso cui il veicolo è destinato.

Il periodo di osservazione della sinistrosità del nuovo veicolo, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, partirà dalla data di inclusione dello stesso; pertanto la classe di merito scatterà soltanto al compimento del periodo relativo al rateo iniziale più una annualità assicurativa.

Art. 5 - Regolazione premio

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Compagnia, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.Auto, il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per sinistri "Auto Rischi Diversi", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'Art. 1901 del Cod Civi. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 6 - Elenco dei veicoli da assicurare

I veicoli assicurati sono quelli elencati nella "scheda", con l'indicazione di:

- tipo di veicolo (autovettura, autocarro, ecc.);
- targa;
- dati fiscali, e cioè:
 - potenza fiscale (per autovettura);
 - quintali di peso complessivo a pieno carico (per autocarri e macchine operatrici);
- classe di merito di "Bonus/Malus" (per autovetture), "fissa" (per motocarri e autocarri).

Art. 7 - Estensione territoriale

La garanzia vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde). In caso di circolazione all'estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

Art. 8 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno,

designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Compagnia lo richiedano.

Art. 9 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche;
- sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge 24/12/69 n. 990, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art.10 - Azione di rivalsa dell'Assicuratore

Poichè i veicoli assicurati vengono dati in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali la Compagnia, a parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto sul veicolo è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso in cui il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- nel caso in cui il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro o entro 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs 30/4/92 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

Tale estensione di garanzia non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 11 - Rimorchi

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice e per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

GARANZIE ACCESSORIE

Per tutti i veicoli assicurati per i rischi da R.C.A. vengono prestate le garanzie di seguito descritte.

A) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con il limite massimo di € 300.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che ritrovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 c.c., III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

C) ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio politici, eventi atmosferici e kasko). La garanzia vale esclusivamente per i seguenti cristalli: parabrezza, lunotto e vetri laterali. Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 260,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. Il limite di garanzia di € 260,00 è elevato a € 520,00, se la sostituzione o riparazione avviene presso la rete di officine "Carglass".

D) PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per evento previa presentazione di regolare fattura.

E) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – TASSA DI PROPRIETÀ

Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

F) TRAINO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. L'Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

G) RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale;

l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.

H) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R:C: relativa alla circolazione del veicolo, la società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessario al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- per i danni conseguenti ad operazioni di svuotamento del serbatoio del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

I) SOVRACCARICO-AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 C.C.)

Non si considerano aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave al Contraente nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Oggetto dell'assicurazione tutela giudiziaria

La Compagnia assume a proprio carico nel limite di € 10.000,00 (diecimila) ed alle condizioni di seguito indicate l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al contraente allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma.

L'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al conducente (se autorizzato) del veicolo indicato in polizza allo scopo di effettuare il ricorso contro provvedimento di sospensione della patente di guida

Inoltre, la Società assume:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto ai fini probatori dall'Autorità Giudiziaria (semprechè il provvedimento sia conseguente a incidente stradale), ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Lit. 1.000.000 (unmilione) per sinistro.

Esclusioni:

Sono escluse dalla garanzia:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale; gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).

Inoltre, l'assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

Denuncia di sinistro.

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Compagnia.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

Gestione del sinistro.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Compagnia.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

INCENDIO, FURTO, ED EVENTI SPECIALI DEGLI AUTOVEICOLI (AUTO RISCHI DIVERSI)

Oggetto dell'assicurazione

L'oggetto della garanzia riguarda i veicoli di proprietà del Comune da assicurare per i rischi da Incendio, Furto e i danni subiti dagli stessi in occasione di Eventi Socio-politici ed Eventi Atmosferici e definiti "Auto Rischi Diversi".

La Compagnia Assicuratrice deve rispondere dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita totale degli automezzi conseguenti a:

- a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate, danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- b) furto totale, furto parziale, rapina consumati o tentati compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, anche se successivi a furto o rapina (eventi sociopolitici);
- d) danni subiti in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (eventi atmosferici) fino ad un massimo di lire € 3000,00 per ogni sinistro.

Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, con la sola esclusione di accessori fono audio visivi.

Adeguamento del valore assicurato e del premio

La somma assicurata deve essere quella del valore commerciale di ciascun veicolo, limitatamente alle autovetture la somma assicurata deve corrispondere a quanto espresso dalla pubblicazione specializzata QUATTORUOTE - INFOCAR; pertanto la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore del bene assicurato al valore del mercato e conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

Per i veicoli che per vetustà o per particolare allestimento non compaiano su tale pubblicazione, sarà compito del Contraente provvedere ad indicare il valore da assicurare.

Franchigie e scoperti

Per i punti a) e b) relativi alle garanzie Incendio e Furto sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.

Per le restanti garanzie relative al punto c) danni da Eventi Socio-politici si applicherà uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile € 200,00 per ogni sinistro;

mentre per il punto d) danni da Eventi Atmosferici si applicherà una franchigia fissa di € 200,00 per ogni sinistro;

Esclusioni relative alla garanzia incendio e furto

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità, purchè autorizzate.

Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%.

Per le parti di carrozzeria non dovrà essere applicato alcun degrado.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danni cagionati da colpa grave

La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione definita in "Carta Verde".

Regolazione del premio

Gli aumenti e le diminuzioni dei capitali assicurati a seguito di riduzione e/o aumento di valore, per inclusione di nuovi mezzi o per esclusioni, saranno comunicati dall'Assicurato insieme al tipo di veicolo.

La Compagnia assicuratrice emetterà, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annua, apposita appendice in cui sarà indicata la regolazione del premio, calcolata sulla base dei dati variabili.